

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 976**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASTORE, CAPPUGI, DRIUSSI, SCALIA, ANTONIOZZI, STORCHI, DE MEO, QUINTIERI, PAVAN, MENOTTI, COLLEONI, BIAGGI, GITTI, ZANIBELLI, BUZZI, ROSELLI, GALLI, MARTONI, CAVALLARI NERINO, ROMANO***Annunziata il 22 giugno 1954***Per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il servizio del collocamento al lavoro, riconosciuto funzione di Stato con la legge n. 264 del 29 aprile 1949, è andato assumendo via via una importanza sempre maggiore, alla quale si è cercato di adeguare la struttura organizzativa per assicurare il raggiungimento dei fini del servizio.

Gli Uffici di collocamento, ormai ben attrezzati e operanti, si sono perciò adeguati a metodi di lavoro funzionali e delicati ed hanno assunto importantissimi incarichi quali quelli relativi all'erogazione delle indennità di disoccupazione, all'I. N. A.-Casa, ai contributi unificati in agricoltura, ecc.

Ma la sistemazione giuridica ed economica del personale addetto a tali delicatissimi compiti non ha seguito l'evoluzione strutturale e funzionale degli Uffici, anzi è rimasta notevolmente arretrata tanto da costituire oggi una delle situazioni più anacronistiche esistenti nell'ambito di una Amministrazione dello Stato.

È opportuno effettuare un breve esame della situazione giuridica ed economica del suddetto personale, dal giorno della istituzione degli Uffici di collocamento ad oggi.

Con il decreto-legge 14 aprile 1948, n. 381, e successivamente con la citata legge 29 aprile 1949, n. 246, vennero istituiti gli Uffici comunali di collocamento e si assegnarono a

tali uffici, per il normale funzionamento, degli incaricati temporanei ai quali non poteva essere corrisposto un compenso superiore alle 20.000 lire mensili.

Con il progressivo sviluppo del lavoro di ufficio e delle conseguenti gravi responsabilità degli incaricati temporanei fu ravvisata la necessità, da parte degli organi competenti, di procedere ad una revisione dello stato giuridico ed economico del personale. Si giunse così alla emanazione della legge 10 luglio 1952, n. 1015, la quale risolse però solo in minima parte il problema.

Infatti i miglioramenti economici, l'estensione delle assicurazioni sociali, e il nuovo criterio di differenziazione fra le varie categorie di uffici, non costituiscono che una premessa alla definitiva sistemazione giuridica, economica e morale degli addetti al collocamento.

Essi sono rimasti incaricati temporanei, non hanno cioè un rapporto d'impiego con lo Stato, non hanno neppure un contratto a termine, che garantisca un periodo sia pur minimo di stabilità; l'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, senza preavviso, senza motivazione, e senza alcuna indennità.

Lo Stato, che, attraverso l'opera vigile dei collocatori, assicura costantemente, nel campo del lavoro, il rispetto dei diritti e doveri che

la legislazione sociale impone, esplica tale attività con personale che vive sotto l'assillo di una revoca dell'incarico, e della possibilità di andare ad ingrossare le file di quei disoccupati che fino a ieri ha assistito.

È necessario che ai collocatori sia data, con la certezza del domani, la possibilità di dedicarsi serenamente all'espletamento delle loro delicate mansioni.

A questo scopo tende la proposta di legge che si ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

Essa, nelle sue linee generali, può dividersi in tre parti.

La prima stabilisce lo stato giuridico ed economico dei collocatori comunali, con assunzione a contratto quinquennale; le norme che regolano tale stato giuridico sono quelle comuni al personale a contratto delle Amministrazioni dello Stato.

La seconda prevede l'inquadramento, a contratto, del personale incaricato tempora-

neo che esplica attualmente le mansioni relative al collocamento. In, questo, un diritto che non può essere negato a chi per tanto tempo ha svolto una funzione così delicata, in condizioni economiche e morali particolarmente difficili.

La terza parte contempla il passaggio nei ruoli di gruppo C degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, opportunamente ampliati, di una parte del personale assunto a contratto, di quei collocatori comunali, cioè, che reggano Uffici comunali il cui carico funzionale sia notevolmente elevato.

Onorevoli Colleghi, l'approvazione della presente proposta di legge, oltre che costituire un atto di giustizia verso una benemerita categoria di lavoratori che da lungo tempo attende una sistemazione, contribuirà a rendere più efficiente un settore che è indubbiamente fra i più importanti dell'attività di uno Stato moderno.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per l'espletamento dei servizi inerenti al collocamento dei lavoratori nelle località che non siano sedi di Uffici del lavoro e della massima occupazione o di Sezioni staccate, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere personale con la qualifica di « collocatore comunale ».

Il contingente numerico dei collocatori comunali è fissato in 7.300 unità, ripartite nelle seguenti tre categorie:

1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	N.	1.600
2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	»	2.000
3 <sup>a</sup> categoria . . . . .	»	3.700

### ART. 2.

Coloro che aspirano ad essere assunti in servizio dovranno comprovare nelle forme d'uso il possesso dei seguenti requisiti:

- 1<sup>o</sup>) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;
- 2<sup>o</sup>) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 45;
- 3<sup>o</sup>) buona condotta morale e civile;
- 4<sup>o</sup>) idoneità fisica al servizio;
- 5<sup>o</sup>) possesso del titolo di studio richiesto per l'immissione nei ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato.

### ART. 3.

L'assunzione dei collocatori comunali viene effettuata con contratto quinquennale per i posti disponibili nella 3<sup>a</sup> categoria. I primi tre mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale il collocatore può essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza diritto ad alcun assegno o indennità.

Il periodo di prova seguito da conferma è computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Il contratto di impiego si intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni, qualora da una delle due parti contraenti non sia manifestata per iscritto, prima di tre mesi dalla scadenza, la volontà di non procedere alla rinnovazione.

### ART. 4.

Le promozioni alle categorie superiori, nei limiti dei rispettivi posti disponibili, sono

conferite ai collocatori della categoria immediatamente inferiore, che abbiano prestato lodevole servizio per almeno due anni.

Il servizio prestato nelle categorie inferiori è computato per intero agli effetti del trattamento di liquidazione.

ART. 5.

Ai fini del trattamento economico, i collocatori comunali di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria sono equiparati rispettivamente ai gradi XI, XII e XIII dei ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 6.

I collocatori comunali possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio e su domanda.

ART. 7.

Per ciascun collocatore sono compilate dai direttori degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica, le quali debbono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche, le qualità intellettuali, la condotta di ufficio e privata, la diligenza e l'operosità, nonché tutte le speciali circostanze riguardanti il servizio cui il collocatore è addetto ed ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Il giudizio complessivo sulle note di qualifica è espresso mediante la qualifica di: ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

Per l'assegnazione delle suddette qualifiche e per i ricorsi contro le stesse si applicano le disposizioni riguardanti gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

ART. 8.

Dopo un anno di servizio spetta a ciascun collocatore un mese di congedo ordinario con diritto all'intero trattamento economico. Il cumulo dei congedi annuali non è ammesso.

In caso di matrimonio il collocatore comunale ha diritto ad un congedo straordinario di 15 giorni, durante il quale esso è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Per giustificati motivi di famiglia può essere concesso un periodo di aspettativa di durata non superiore a sei mesi senza diritto alla corresponsione dello stipendio e degli accessori. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computabile ai fini dell'anzianità.

Qualora, ultimato il periodo di aspettativa concesso per motivi di famiglia, il collocatore non riprenda servizio nel termine fissatogli, sarà ritenuto dimissionario ad ogni effetto.

## ART. 9.

In caso di assenza per malattia, al collocatore comunale viene corrisposta per il primo mese l'intera retribuzione e la metà per i due mesi successivi. Dopo tale periodo è mantenuto il rapporto di impiego senza retribuzione per un periodo massimo di altri sei mesi.

Trascorso tale termine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previ gli accertamenti sanitari del caso, e tenuto conto della natura della malattia, nonché delle condizioni di famiglia del collocatore, può concedergli una aspettativa di altri tre mesi. Decorso il termine massimo dell'aspettativa, senza che il collocatore possa riprendere il servizio nel termine prescrittogli, il contratto si intende risolto e si fa luogo in favore del collocatore alla liquidazione prevista nei successivi articoli.

## ART. 10.

Ai collocatori comunali sono estese le disposizioni riguardanti le riduzioni ferroviarie in base alla concessione speciale « C », nonché le disposizioni sul versamento dei contributi e sull'assegnazione degli alloggi della Gestione I. N. A.-Casa.

Per le assicurazioni obbligatorie e per l'assistenza in caso di malattia rimangono ferme le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 2 della legge 20 luglio 1952, n. 1015.

## ART. 11.

Il contratto di impiego si risolve per una delle seguenti cause:

- a) raggiungimento del 65° anno di età;
- b) sopravvenuta inidoneità fisica al servizio;
- c) morte;
- d) dimissioni volontarie;
- e) licenziamento per motivi disciplinari.

Nei casi di risoluzione di cui alle lettere a) e b) al collocatore verrà corrisposta una liquidazione pari ad una mensilità dell'intera retribuzione per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno superiore ai sei mesi, dalla data di stipulazione del primo contratto.

In caso di morte, l'indennità di liquidazione di cui al comma precedente, è devoluta secondo le norme dell'articolo 2122 del Codice civile.

In caso di dimissioni volontarie, qualora il collocatore abbia maturato uno o più periodi quinquennali di servizio, sarà corrisposta l'indennità, nella misura prevista dal secondo comma del presente articolo, per i soli periodi quinquennali interamente maturati.

Qualora la risoluzione del contratto abbia luogo per motivi disciplinari, il collocatore non ha diritto a corresponsione di alcuna indennità.

ART. 12.

Ove la risoluzione del contratto avvenga per sopravvenuta inidoneità fisica dipendente da cause di servizio, al collocatore competerà una indennità doppia di quella prevista dal precedente articolo.

In caso di decesso per cause di servizio l'indennità di cui al comma precedente è devoluta secondo le norme dell'articolo 2122 del Codice civile.

ART. 13.

Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori comunali e per tutto quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme riguardanti il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 14.

Nella prima applicazione della presente legge, i collocatori che alla data di entrata in vigore della stessa siano in servizio da almeno un anno ed in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della presente legge, ad eccezione dei limiti di età e del possesso del titolo di studio, verranno inquadrati, tenendo conto dei compensi annui percepiti in base all'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1015, come segue:

a) nella prima categoria i collocatori con compenso di lire 360.000, 300.000 e 264.000;

b) nella seconda categoria i collocatori con compenso di lire 240.000 e 216.000;

c) nella terza categoria i collocatori con compenso di lire 180.000 e 120.000.

ART. 15.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sarà provveduto all'ampliamento del ruolo di gruppo C degli Uffici del lavoro e della massima occupazione per numero 3.000 posti ripartiti come segue:

Grado XI . . . . .	N.	900
» XII . . . . .	»	1.200
» XIII . . . . .	»	1.500

Nei posti disponibili per ciascun grado verranno immessi i collocatori della prima e seconda categoria di cui all'articolo 1 della presente legge, previo giudizio di apposite Commissioni provinciali secondo le condizioni e con le modalità che verranno stabilite nel predetto decreto, tenendo conto delle funzioni esercitate, dell'anzianità di servizio e dei titoli da ciascuno posseduti, e assicurando a tutto il personale inquadrato la conservazione del trattamento economico in atto goduto e il riconoscimento ad ogni effetto di legge del servizio prestato anteriormente all'inquadramento.

Con l'ampliamento del ruolo di cui al presente articolo verranno soppressi i contingenti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, relativi alla prima e seconda categoria.

ART. 16.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, riguardanti il personale ad incarico temporaneo addetto al servizio di collocamento, che siano con la legge stessa incompatibili.